

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL
FRIULI VENEZIA GIULIA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Paolo SIMEON	Presidente f.f.
Dott. Giancarlo DI LECCE	Consigliere, relatore
Dott. Alberto RIGONI	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13145 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia, nei confronti dei sigg.ri DE GREGORIO Ivo, rappresentato e difeso dall' avv. prof. Marco Marpillero ed elettivamente domiciliato in Trieste, Via del Lazzaretto Vecchio n. 2, presso lo studio dell'avv. prof. Alfredo Antonini, giusta mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio; ZAMBON Antonio, BERNARDON Michele, DE BIASIO Luciano, CANDERAN Lino e DI BERNARDO Emilio, rappresentati e difesi dall'avv. Renato Fusco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trieste, Via Donata n. 3, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio; DELLA VALENTINA Danilo, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Presot ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Monfalcone, Corso del Popolo n. 23, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio;

Visti l'atto di citazione della Procura Regionale, le memorie di costituzione in giudizio dei convenuti nonché gli ulteriori atti e la documentazione tutta acquisita al processo;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 novembre 2012, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Anna De Angelis, il giudice relatore dott. Giancarlo Di Lecce, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Emanuela Pesel Rigo, nonché gli avv.ti Renato Fusco, Marco Marpillero e Lorenzo Presot;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 4.5.2011, ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale conveniva in giudizio i sigg.ri De Gregorio Ivo, Zambon Antonio, Bernardon Michele, De Biasio Luciano, Canderan Lino, Di Bernardo Emilio, Della Valentina Danilo per sentirli condannare al pagamento, in favore della Comunità Montana del Friuli Occidentale, della somma complessiva di Euro 213.044,11, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio. A fondamento dell'azione risarcitoria l'organo requirente esponeva di aver avuto conoscenza - nell'ambito di una vertenza avente ad oggetto una diversa fattispecie di danno erariale connessa al conferimento, in favore del dott. Ivo De Gregorio, dell'incarico di Direttore generale della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio - dell'avvenuto successivo conferimento, in favore dello stesso dott. De Gregorio, dell'incarico di Direttore Generale con funzioni di Segretario da parte della Comunità Montana del Friuli Occidentale.

Ripercorrendo la vicenda, l'organo requirente esponeva che con delibera n. 8 del 12.1.2005, la Giunta della Comunità Montana del Friuli Occidentale aveva autorizzato il Presidente Zambon a definire il contenuto del rapporto contrattuale con il dott. De

Gregorio, persona già conosciuta per la supplenza svolta presso il predetto Ente. Aggiungeva, il rappresentante del P.M., che con successiva delibera n. 9 del 20.1.2005 la Giunta della Comunità Montana, prendendo atto della proposta di un compenso di euro 140.000 lordi oltre agli oneri per l'utilizzo della propria autovettura nei limiti dell'importo di euro 10.000,00 annui, aveva deliberato, all'unanimità, l'attribuzione dell'incarico dirigenziale in favore del De Gregorio autorizzando il Presidente alla stipula del contratto nei termini sopra indicati. Precisava, altresì, la Procura Regionale che nel contratto stipulato tra la Comunità Montana ed il dott. De Gregorio in data 31.1.2005, era stato previsto un emolumento onnicomprensivo annuo pari ad euro 140.000,00 lordi soggetti a rivalutazione annuale e pagabili in 12 rate mensili (senza rateo di tredicesima), oltre al rimborso delle spese documentate per l'utilizzo della propria autovettura a fini di servizio, entro il tetto massimo di euro 10.000,00 annui.

Ciò premesso, parte attrice richiamava i principi affermati da questa Sezione Giurisdizionale nella sentenza n. 164/2010, evidenziando come gli ingiustificati compensi riconosciuti in favore del dott. De Gregorio abbiano costituito fonte di danno erariale. In particolare, nel rilevare come la retribuzione contrattuale all'epoca vigente per i dirigenti degli enti locali (C.C.R.L. del 19.6.03 artt. 49, 53) prevedesse uno stipendio annuo di euro 36.151,98 e un' indennità di posizione massima di euro 46.481,00 , il P.M. contabile giungeva alla conclusione che la retribuzione valutabile ai fini della determinazione del compenso del Direttore generale, in mancanza di specifiche e motivate previsioni di indennità *ad personam*, non potesse superare l'importo di euro 82.632,98 (36.151,98 + 46.481,00). Una prima voce di danno veniva dunque individuata nella differenza tra la retribuzione dirigenziale massima prevista dal contratto collettivo di riferimento e l'importo

corrisposto dalla Comunità Montana in favore del De Gregorio, pari - secondo quanto documentato dall' Ente - a complessivi euro 416.078,49 (euro 128.333,37 nel 2005 per 11 mensilità, euro 142.659,96 nel 2006 ed euro 145.085,16 nel 2007). In ragione di tali premesse, il pregiudizio conseguente a tale indebita erogazione veniva determinato nella misura di euro 175.065,55.

Una seconda voce di danno erariale veniva indicata nel rimborso delle spese per l'utilizzo della propria autovettura ai fini del raggiungimento della sede di servizio, ritenuto dalla Procura Regionale fonte di illecito erariale, ipotesi ritenuta del tutto estranea a quella dello svolgimento di missioni per motivi di servizio che giustifica, ove adeguatamente rendicontata, il riconoscimento delle spese sostenute. In merito a tale voce di danno, la Comunità Montana risulterebbe aver pagato in favore del De Gregorio, nel 2005, l'importo di euro 10.000,00 e nel 2010, quello di euro 27.978,56 , somma afferente agli anni 2006 e 2007, comprensiva delle spese di giudizio conseguenti all'esito negativo del giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla nuova Giunta della Comunità Montana nel tentativo di evitare il pagamento di tali rimborsi. Il pregiudizio riferibile a tale ulteriore voce di danno veniva determinato nell'importo complessivo di euro 37.978,56.

Ritenuta la configurabilità di una fattispecie di danno erariale, la Procura Regionale inoltrava l'invito a dedurre previsto dall'art. 5 del D.L. 15.11.1993 n.453 convertito in legge il 14.1.1994 col n. 19, ai sigg.ri De Gregorio, Zambon, De Biasio, Canderan, Protti, Bernardon, Di Bernardo e Della Valentina, nelle rispettive qualità di Direttore generale, Presidente, componenti della Giunta della Comunità Montana e funzionario incaricato, in via provvisoria, delle funzioni di Segretario dell'Ente. L'organo requirente sottolineava la responsabilità del dott. De Gregorio, non solo in quanto

soggetto garante della legittimità dell'Ente ma anche per la specifica conoscenza che lo stesso aveva dell'ordinamento degli enti locali; al nominato dirigente, peraltro, veniva imputata una condotta di occultamento del pregiudizio erariale, scoperto solo nel 2007, nel corso dell'istruttoria afferente alla Comunità del Torre Natisone e Collio. In ragione di tali premesse la Procura Regionale ricomprendeva nella contestazione di danno mossa al dott. De Gregorio - per un importo di complessivi euro 175.065,55 - gli emolumenti pagati dal mese di febbraio al mese di dicembre 2005, unitamente a quelli relativi agli anni 2006 e 2007. Quanto ai restanti convenuti, chiamati a rispondere a titolo di colpa grave, la richiesta dell'organo requirente veniva limitata all'importo di euro 127.259,75, già depurato delle somme riferibili ai primi undici mesi del 2005 per i quali risultava maturata la prescrizione. A seguito dell'invito a dedurre i sigg.ri De Biasio, Canderan, Protti, Bernardon, Di Bernardo e Zambon, con l'assistenza dell'Avv. Fusco, ed il sig. Della Valentina, con l'assistenza dell'avv. Presot, facevano pervenire all'organo requirente note difensive di contestazione dell'addebito.

Confermata, alla stregua degli elementi acquisiti in sede istruttoria, la delineata ipotesi di responsabilità erariale, la Procura Regionale citava in giudizio gli odierni convenuti per sentirli condannare al risarcimento del danno arrecato alla Comunità Montana del Friuli Occidentale. A sostegno della domanda risarcitoria, il P.M. richiamava il contenuto della sentenza n. 164/2010 resa da questa Sezione Giurisdizionale, osservando come in virtù della previsione recata dall'art. 110 del D. Lgs. 267/2000, i compensi relativi al conferimento di incarichi dirigenziali di diritto privato dovessero allinearsi alle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva di settore, per quanto fosse consentita la possibilità di corrispondere, in presenza di particolari condizioni, un'indennità *ad personam*.

Evidenziava, inoltre, come l'area sottratta alla cognizione del Giudice contabile e, dunque, alla responsabilità per danno erariale, sia unicamente quella riferita a scelte ragionevoli alla stregua dei parametri di legittimità indicati dalla L. 241/1990; sottolineava come nel caso in esame non vi sia alcuna traccia del processo di valutazione che costituisce il necessario presupposto di una decisione legittima in materia di conferimento di incarichi di diritto privato; soggiungeva come l'irragionevolezza dell'operato della Giunta della Comunità Montana non sia data dalla decisione di assegnare all'Ente un Direttore generale, quanto piuttosto dall'ingiustificata acquiescenza alla corresponsione di un corrispettivo esorbitante, oltretutto maggiorato del *benefit* relativo al rimborso delle spese per il raggiungimento, con la propria autovettura, della sede di servizio. L'organo requirente contestava, altresì, l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto Della Valentina evidenziando come in materia di danno erariale la prescrizione dell'azione risarcitoria debba farsi decorrere dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, salvo i casi di occultamento doloso del pregiudizio erariale; precisava, ad ogni buon conto, come la pretesa azionata avesse ad oggetto unicamente la parte di danno non prescritta, e cioè quella relativa ai pagamenti effettuati in favore del dott. De Gregorio dal mese di dicembre 2005 al mese di dicembre 2007.

Quanto ai singoli apporti causali ed all'elemento soggettivo della responsabilità erariale, il P.M. contabile sottolineava il ruolo assunto nella vicenda dal dott. De Gregorio. In particolare osservava che la provenienza da un incarico similare svolto presso la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, costituisca un elemento aggravante, non potendosi ritenere che il nominato dirigente ignorasse la previsione di cui all'art. 110 D.Lgs. 267/2000 e i contenuti del contratto collettivo regionale dell'area dirigenziale. Ritenuta, dunque, l'idoneità del comportamento del dott. De Gregorio ad integrare l'elemento soggettivo del dolo, la Procura Regionale poneva a carico dello

stesso l'80% del danno conseguente all'esborso per maggiori retribuzioni, nonché il 90% del pregiudizio relativo agli illeciti rimborsi. Il 18% del danno da maggiori retribuzioni veniva suddiviso in parti uguali tra i componenti della Giunta, ritenuti responsabili a titolo di colpa grave per inescusabile noncuranza nella definizione dei contenuti del contratto stipulato con il De Gregorio. La posizione del sig. Protti veniva archiviata, non avendo il nominato partecipato alla deliberazione n. 9/2005. Gravemente colpevole veniva invece ritenuto il comportamento dell'ing. Della Valentina, avendo questi sottoscritto le delibere in cui si dava atto dell'avvenuta acquisizione dei pareri tecnici necessari; al nominato convenuto, che avrebbe dovuto eccepire l'illegittimità delle riferite pattuizioni, veniva addebitato il 2% del danno da corrispettivo illecito. Quanto al danno derivante dagli illeciti rimborsi per l'utilizzo dell' autovettura, la Procura Regionale chiamava a rispondere, sempre a titolo di colpa grave e nella misura del 10% da dividere in parti uguali, i componenti della Giunta (ad eccezione del Protti) e l'ing. Della Valentina, ponendo in evidenza come le quote di danno richieste ai soggetti convenuti in giudizio a titolo di colpa grave (Giunta e segretario) fossero state contenute nei limiti degli importi non prescritti al momento della notifica dell' invito a dedurre.

Con memoria difensiva del 24.11.2011 si costituivano in giudizio i sigg.ri Luciano De Biasio, Lino Canderan, Michele Bernardon, Emilio Di Bernardo e Antonio Zambon, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Renato Fusco. La difesa dei convenuti rimarcava non solo l'insussistenza del prospettato danno erariale ma anche l'erroneità della sua quantificazione, richiamando quanto statuito da questa Sezione Giurisdizionale con sentenza n. 164/2010, ed in particolare, la ritenuta applicabilità - in una vicenda simile a quella in esame che aveva interessato lo stesso dott. De Gregorio, quale Direttore generale e Segretario di un'altra Comunità Montana - del C.C.R.E.L. - Area Dirigenziale del 23.12.1999. Nell'ambito di tale decisione - osservava il nominato difensore - la

Sezione giudicante era pervenuta alla conclusione che il corrispettivo spettante al Direttore generale fosse determinabile nell'importo di euro 116.048,84 annui, dato dalla sommatoria di una retribuzione base di euro 86.048,81 e di un'indennità aggiuntiva di euro 30.000,00. Ad avviso del nominato patrocinio, con l' applicazione del contratto collettivo regionale del 19.6.2003, indicato dalla stessa Procura Regionale come disciplina contrattuale di riferimento vigente nel mese di gennaio 2005, la retribuzione dirigenziale spettante al dott. De Gregorio andrebbe determinata in un *range* compreso tra i 95.000,00 ed i 98.000,00 euro, importo al quale andrebbe aggiunta l'indennità di funzione, quantificabile in 30.000,00 – 40.000,00 euro annui. In applicazione di tali parametri si perverrebbe alla determinazione di un trattamento economico molto vicino a quello di euro 140.000,00 liquidato, in favore del dott. De Gregorio, dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale. Altrettanto infondata, nella prospettazione difensiva, andrebbe ritenuta la contestazione afferente al rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio, in mancanza di norme che impediscano il riconoscimento di tale beneficio in favore di un dirigente apicale assunto con contratto privatistico a tempo determinato; in ogni caso - proseguiva il nominato difensore - sarebbe erroneo addebitare agli odierni convenuti l' intero importo di euro 37.978,56 non essendo agli stessi riferibile la spesa conseguente alla decisione assunta dalla nuova Giunta della Comunità Montana di proporre opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dal dott. De Gregorio per il conseguimento dei predetti rimborsi. In ragione di tali premesse, l'avv. Fusco contestava la sussistenza del prospettato danno da eccessiva retribuzione rilevando come non sia configurabile una condotta antiggiuridica imputabile ai propri assistiti, né, tanto meno, l'elemento soggettivo della colpa grave in ordine all'adozione della delibera n. 9/2005 con la quale venne deciso il conferimento dell'incarico dirigenziale e determinata la relativa retribuzione annuale. Sulla base di tali

considerazioni l'avv. Fusco concludeva per una pronuncia dichiarativa dell'infondatezza dell'azione di responsabilità per danno erariale ovvero, in via subordinata, per l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

Con memoria difensiva del 25.11.2011 si costituiva in giudizio l'ing. Danilo Della Valentina, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Presot. La difesa del convenuto eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del danno erariale, osservando come il proprio assistito, successivamente all'approvazione della delibera n. 9 del 20.1.2005, non abbia più svolto le funzioni Segretario dell'Ente nè assunto ruoli che in qualche modo potessero influire sul contratto stipulato tra la Comunità Montana ed il dott. De Gregorio. Sotto diverso profilo il nominato difensore rimarcava l'assenza di una condotta gravemente colposa imputabile all'ing. Della Valentina, osservando come il nominato dirigente abbia ricoperto il ruolo di Segretario della Comunità Montana per un brevissimo periodo e su richiesta degli amministratori dell'Ente, data la sua posizione di dirigente apicale della Comunità Montana, e ciò al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente. In siffatto contesto il Della Valentina si sarebbe limitato a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute della Giunta della Comunità Montana, senza aver dato alcun apporto causale alle decisioni demandate per legge all'organo politico amministrativo. In ragione del ruolo limitato e residuale avuto nell'adozione della delibera contestata, non sarebbe dunque ravvisabile, nel comportamento del convenuto, l'elemento soggettivo minimale della colpa grave, richiesto ai fini della configurazione della responsabilità erariale.

Quanto all'asserita incongruità degli importi riconosciuti dalla Comunità Montana in favore del dott. De Gregorio, il nominato patrocinio ricordava come gli stessi fossero conformi alle previsioni del contratto collettivo degli enti locali all'epoca in vigore, oltre che in linea con le retribuzioni riconosciute in quel periodo ai dirigenti dell'ente e a quelle

corrisposte da enti simili alla Comunità Montana. Osservava come la Procura Regionale sia incorsa nell'equivoco di non tener conto che con l'atto deliberativo in questione furono affidate al dott. De Gregorio due distinte funzioni, ossia quella di Segretario e quella di Direttore generale dell'Ente, per le quali erano previste separate e sommabili forme di compensi. Considerata in tale prospettiva, la retribuzione forfettaria riconosciuta al De Gregorio per l'espletamento di entrambe le funzioni non si presterebbe a censure di sorta. Da ultimo, l'avv. Presot, nel ribadire come la partecipazione del proprio assistito all'adozione degli atti amministrativi contestati sia avvenuta solo in funzione di segretario verbalizzante, osservava come il riconoscimento di compensi e rimborsi in favore del dott. De Gregorio trovasse fondamento nel contratto di diritto privato sottoscritto dagli amministratori dell'Ente. Di qui le rassegnate conclusioni intese alla reiezione della domanda attorea con rifusione delle spese di lite.

Con memoria difensiva del 24.11.2011 si costituiva in giudizio il dott. Ivo De Gregorio, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Marpillero. Il difensore del convenuto rilevava, innanzi tutto, il collegamento della vicenda con quella già trattata da questa Sezione e definita in primo grado con sentenza n. 164/2010. Ciò premesso il nominato difensore sottolineava il carattere fiduciario dell'incarico conferito al dott. De Gregorio dalla Comunità Montana, trovando giustificazione il predetto incarico nell'attività svolta dal dirigente nell'ambito di organi rappresentativi dei Segretari delle Comunità Montane, nonché di Enti locali e Comunità Montane; il che farebbe escludere o, quanto meno, ritenere indimostrata la tesi adombrata dalla Procura Regionale secondo cui la scelta dell'Ente sarebbe stata artificiosamente orientata dalla condotta del dott. De Gregorio.

L'avv. Marpillero ricordava, altresì, come nella Comunità Montana del Friuli Occidentale siano state accorpate, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 33/2002, le tre comunità montane già insistenti nell'ambito del

medesimo territorio, sicché le responsabilità del Direttore generale afferivano ad un complesso organizzativo in cui operavano dirigenti, funzionari e impiegati dei tre enti soppressi. Quanto all'istituzione della figura del Direttore generale, il nominato difensore ricordava come la relativa decisione fu imposta dalla necessità di istituire un livello di coordinamento nei confronti dei dirigenti che erano confluiti nel nuovo comprensorio montano dalle tre comunità montane soppresse. La suddetta posizione - ad avviso della difesa del De Gregorio - non poteva prescindere dall'incremento di quella che era la retribuzione propria del Segretario di una sola Comunità Montana. Premesse tali considerazioni, il nominato patrocinio contestava la sussistenza, in fattispecie, dell'elemento soggettivo del dolo contrattuale; rilevava come, tutt'al più, sarebbe ipotizzabile una condotta colposa ove fosse esistito un parametro di riferimento che consentisse di determinare la retribuzione del Direttore generale. In realtà - proseguiva il difensore - considerato il silenzio della legge regionale e la novità della normativa, non sarebbe nemmeno configurabile l'elemento soggettivo della colpa grave, posto che nell'accordo sul livello retributivo si era tenuto conto delle responsabilità connesse al coordinamento di tutte le strutture amministrative corrispondenti alle preesistenti Comunità montane. Aggiungeva che il giudizio sulla ragionevolezza del corrispettivo non potrebbe prescindere dalla valutazione della carriera svolta dal dott. De Gregorio, alla stregua delle risultanze della documentazione prodotta in atti osservando, altresì, come l'indagine di mercato affidata dalla Giunta della Comunità Montana del Friuli Occidentale al Presidente Zambon costituisca un elemento di per sé idoneo a smentire il dolo contrattuale imputato al nominato convenuto.

L'avv. Marpillero contestava, inoltre, la quantificazione del preteso danno erariale operata dalla Procura Regionale osservando, a tal riguardo, come nell'ambito del giudizio promosso nei confronti del dott. De Gregorio per l'analogo incarico prestato in favore della Comunità Montana del Torre, Collio e Natisone, la Sezione giudicante abbia fatto riferimento al contratto collettivo regionale dell'area dirigenziale degli enti locali del 23.12.1999, ritenendo che la retribuzione dovuta al Direttore generale fosse determinabile in euro 116.048,84 , importo comprensivo dell'indennità aggiuntiva di euro 30.000,00 annui. Di qui l'incongruità del criterio di computo utilizzato dalla Procura Regionale, la quale, pur applicando il contratto collettivo regionale del 19.6.2003, avrebbe determinato la retribuzione di riferimento in misura inferiore a quella prevista dal precedente e meno favorevole contratto collettivo regionale. Ad avviso dell'avv. Marpillero, una corretta applicazione del contratto collettivo del 2003 consentirebbe di determinare la retribuzione dirigenziale del dott. De Gregorio in un *range* compreso tra i 95.000,00 ed i 98.000,00 euro, cui andrebbe aggiunta un'indennità di funzione stimabile tra i 30.000,00 ed i 40.000,00 euro annui. In definitiva l'importo complessivo della retribuzione utilmente riconoscibile in favore del nominato dirigente oscillerebbe tra i 125.000,00 ed i 138.000,00 euro annui, valore molto vicino a quello di 140.000,00 liquidato in favore del Direttore generale della Comunità Montana del Friuli Occidentale.

La difesa del De Gregorio, nel rimarcare l'opportunità di disporre una C.T.U. al fine di accertare la retribuzione spettante al dirigente in conformità alla contrattazione collettiva di riferimento, poneva in evidenza come la commisurazione del compenso al livello retributivo concordato per l'espletamento del pregresso incarico dirigenziale svolto presso la Comunità Montana del Torre Natisone e Collio debba ritenersi pienamente legittima in considerazione della sopravvenuta, piena efficacia della nuova contrattazione collettiva adottata in ambito regionale. In considerazione di ciò non sarebbe configurabile

alcuna condotta illecita in capo al dott. De Gregorio, il quale si sarebbe limitato ad accettare la proposta del Presidente Zambon di confermare il compenso previsto nell'ambito del precedente contratto. Da ultimo e con riferimento alla voce di danno afferente al rimborso delle spese per l'utilizzo della propria autovettura, l'avv. Marpillero osservava come la relativa previsione contrattuale fosse giustificata dalla necessità, per il dott. De Gregorio, di raggiungere dalla città di Udine la sede di Barcis in Provincia di Pordenone. In ogni caso, aggiungeva il difensore, tale previsione contrattuale non poteva ritenersi preclusa in considerazione del principio di autonomia contrattuale delle parti. Quanto alla decisione della Giunta subentrante di resistere nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Pordenone, il nominato difensore poneva in evidenza il difetto del necessario nesso di causalità, e dunque l'estraneità alla sfera di responsabilità del dott. De Gregorio, di quanto richiesto a titolo di rimborso per spese ed onorari di lite. Sulla base di tali considerazioni l'avv. Marpillero concludeva, in via principale, per la declaratoria di infondatezza della domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale e, in via subordinata, per l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito; in via istruttoria, per l'espletamento di una C.T.U. diretta ad accertare la retribuzione spettante al dott. De Gregorio secondo i parametri dettati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Con provvedimento istruttorio reso all'esito dell'udienza del 17.5.2012 - così rinviata dal 15.12.2011 in ragione della ravvisata opportunità di attendere la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Centrali di Appello avente ad oggetto l'impugnativa di una decisione resa da questa Sezione su questione analoga a quella in esame - il Collegio ordinava alla Comunità Montana del Friuli Occidentale di far pervenire la seguente documentazione: 1) un prospetto degli importi mensili lordi corrisposti in favore del dott. De Gregorio nell'anno 2005 a titolo di corrispettivo per l'incarico di Direttore generale con

funzioni di Segretario, con l' indicazione delle date dei relativi pagamenti; 2) la documentazione allegata dal dott. De Gregorio a giustificazione dei rimborsi chiesti in relazione all'utilizzo della propria autovettura completa dell' indicazione delle date dei relativi pagamenti; 3) copia della proposta contrattuale allegata alla delibera di Giunta n. 9 del 20.1.2005; 4) un prospetto delle retribuzioni lorde corrisposte dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale in favore del dirigente apicale dell'ente (o comunque del dirigente fruente del trattamento economico più elevato), riferite, per competenza, all'anno 2004, con l'indicazione del contratto collettivo di riferimento e la quantificazione degli importi relativi alle singole voci retributive; 5) un prospetto delle retribuzioni di risultato lorde erogate in favore dei singoli dirigenti della Comunità Montana del Friuli Occidentale, riferite, per competenza, agli anni 2003 e 2004, con l'indicazione del contratto collettivo di riferimento. Nel contempo, ravvisata l'opportunità di acquisire gli atti relativi al giudizio che aveva interessato lo stesso dott. De Gregorio in relazione al conferimento dell'incarico di Direttore generale con funzioni di Segretario della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio (giudizio n. 11847 R.G.), disponeva l'acquisizione, a cura della Segreteria, di copia dell'intero fascicolo d'ufficio, completo delle sentenze n. 164/2010 di questa Sezione giurisdizionale e n. 741/2011 della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello. Con nota pervenuta in data 25.6.2012 completa di allegati, la Comunità Montana del Friuli Occidentale dava esecuzione all'ordinanza istruttoria fornendo i chiarimenti richiesti; la Segreteria provvedeva, nel contempo, ad acquisire copia degli atti relativi al giudizio n. 11847 R.G. nonché le sentenze di primo grado e di appello richieste dal Collegio.

Con memoria difensiva integrativa depositata in data 20.7.2012, l'avv. Marpillero precisava che la disponibilità del dott. De Gregorio ad assumere l'incarico di Direttore generale con funzioni di segretario dell'Ente non fu preceduta dalla formalizzazione di

alcuna proposta formulata in tal senso dal dirigente. Ed infatti, l'individuazione del dott. De Gregorio sarebbe avvenuta, secondo quanto si evince dalle premesse della deliberazione giuntale del 12.1.2005, "a seguito di contatti intervenuti con dei possibili candidati, tramontati per ragioni contingenti". La stessa determinazione del compenso annuo - ad avviso del nominato difensore - sarebbe ascrivibile alla volontà collegiale della Giunta, essendosi il dott. De Gregorio limitato a prestare il proprio assenso alla proposta formulata della Comunità Montana. Tutto ciò, se per un verso farebbe escludere la condotta dolosa ipotizzata dalla Procura Regionale, sotto diverso profilo segnerebbe l'autonomia della fattispecie in esame rispetto alla precedente vicenda giudiziale, definita con sentenza n. 741/2012 della Sezione II Centrale.

Quanto alla determinazione del trattamento retributivo, la difesa del dott. De Gregorio poneva in evidenza come l'istruttoria collegiale abbia offerto elementi di conferma in ordine all'avvenuta erogazione, in favore dei dirigenti tecnici della Comunità Montana, di una retribuzione di risultato, erogata in misura differenziata in relazione alle disponibilità di bilancio. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti agli atti di causa, l'avv. Marpillero ribadiva come la retribuzione del De Gregorio sarebbe determinabile in misura superiore ad euro 90.000,00; a tale corrispettivo andrebbe aggiunto un ulteriore, specifico incremento retributivo, quantificabile in misura non inferiore a 40.000,00 euro annui, corrispondente all'importo mediamente riconosciuto dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia di rilievo demografico equiparabile a quello della Comunità Montana ai propri Direttori generali; in aggiunta agli importi innanzi indicati andrebbe riconosciuto lo specifico incremento retributivo che l'art. 110 D.Lgs. n. 267/2000, affida alla discrezionalità dell'Amministrazione che conferisce l'incarico. Quanto ai rimborsi delle spese per l'utilizzo della propria autovettura, l'avv. Marpillero osservava come la documentazione acquisita in esito all'istruttoria collegiale abbia dimostrato la presenza di

analitiche richieste di rimborso, sottoposte a riscontro prima che venissero disposti i pagamenti in favore del dott. De Gregorio. Quanto alla validità della suddetta pattuizione, ritenuta espressiva di un principio di autonomia contrattuale che farebbe escludere l'illiceità contabile, il nominato difensore richiamava la decisione del Giudice ordinario che aveva respinto le eccezioni di nullità ed inefficacia formulate dalla Comunità Montana nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo conseguito dal dott. De Gregorio.

Con ulteriore memoria difensiva depositata in data 25.10.2012 l'avv. Marpillero si soffermava su ulteriori aspetti della vertenza, rammentando come il proprio assistito abbia ricoperto non solo le funzioni di Presidente e Segretario dell'Associazione Nazionale dei Segretari delle Comunità Montane, ma anche gli ulteriori prestigiosi incarichi menzionati nel curriculum professionale allegato in atti. Richiamava l'indirizzo già affermato da questa Sezione giurisdizionale ai fini della verifica della corretta determinazione del compenso del direttore generale, osservando come in applicazione della previsione recata dall'art. 110, co. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la determinazione del compenso del dott. De Gregorio avrebbe dovuto tener conto: 1) del trattamento retributivo di base; 2) della retribuzione di risultato; 3) dell'indennità aggiuntiva rimessa alla valutazione della Giunta della Comunità Montana. Di qui le rassegnate conclusioni di rigetto della domanda attorea.

Con memoria difensiva depositata in data 26.10.2012 l'avv. Fusco, nell'interesse dei convenuti Zambon, Bernardon, De Biasio, Canderan e Di Bernardo, nel richiamare quanto già dedotto in comparsa di costituzione, poneva in evidenza come la quantificazione del pregiudizio erariale operata dalla Procura regionale si discosti dai criteri indicati da questa Sezione giurisdizionale in analoga vicenda. L'organo requirente, inoltre, non avrebbe considerato che il C.C.N.L. del 2003 prevede, all'art. 53, comma 4

che gli enti dotati di strutture complesse possono superare fino alla percentuale del 25% il valore massimo della retribuzione di posizione. In applicazione della richiamata previsione contrattuale - quantificata la retribuzione di posizione nell'importo di euro 58.101,00 -, la retribuzione massima riconoscibile in favore del dott. De Gregorio sarebbe di euro 94.252,98. A tale importo andrebbe aggiunta l'indennità di euro 30.000,00 - la cui legittimità è stata riconosciuta nella pronuncia resa da questa Sezione giurisdizionale con riferimento alle analoghe funzioni prestate dal dott. De Gregorio presso la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio. Ed ancora, nella determinazione del parametro retributivo di riferimento dovrebbe tenersi conto della retribuzione di risultato, prevista dall'art. 55 del contratto collettivo regionale del 2003, che andrebbe calcolata - tenuto conto degli importi riconosciuti ai dirigenti della comunità Montana del Friuli Occidentale - quanto meno nella misura di euro 6.600,00 annui. Da tale computo discenderebbe, in definitiva, la piena legittimità del compenso annuo di euro 140.000,00 riconosciuto in favore del dott. De Gregorio.

Altrettanto legittima, ad avviso dell'avv. Fusco, dovrebbe ritenersi la previsione, contenuta nella delibera n. 9/2005, del rimborso degli oneri inerenti all'utilizzo dell'autovettura personale per il raggiungimento della sede di servizio ovvero per ragioni inerenti al servizio nei limiti dell'importo di euro 10.000,00 trattandosi di voce economica concordata dalle parti nell'ambito di un rapporto contrattuale di diritto privato. Il nominato difensore poneva altresì in evidenza come l'istruttoria espletata in corso di giudizio abbia consentito di acquisire l'intera documentazione relativa alle richieste di rimborso, facendo escludere la sussistenza del danno erariale ipotizzato dalla Procura Regionale. Nel confermare deduzioni e conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in giudizio, il nominato patrocinio formulava, in via subordinata, istanza di riduzione dell'addebito, in ragione delle qualità personali e comportamentali dei convenuti in

giudizio. Osservava, infine, come il potere riduttivo andrebbe riconosciuto anche in ragione della limitatissima responsabilità soggettiva dei propri assistiti, i quali avrebbero approvato la delibera n. 9/2005 nella convinzione della sua piena legittimità, trattandosi di provvedimento conforme alla normativa vigente, sufficientemente motivato e proposto dal responsabile del competente ufficio della Comunità Montana.

All'udienza del 15.11.2012, così rinviata dal 20.9.2012 a causa dell'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dall'O.U.A., il Vice Procuratore Generale dott.ssa Emanuela Pesel Rigo ribadiva le argomentazioni poste a fondamento dell'azione risarcitoria, osservando come un compenso aggiuntivo rispetto a quello riconoscibile in applicazione dei parametri dettati dalla contrattazione collettiva avrebbe dovuto formare oggetto di specifica previsione. Il rappresentante della Procura Regionale insisteva, quindi, per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, opponendosi all'esercizio del potere riduttivo. L'avv. Fusco, per i convenuti Zambon, Bernardon, De Biasio, Canderan e Di Bernardo ribadiva il contenuto degli scritti difensivi, richiamando il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio acquisita nell'ambito del giudizio iscritto al n. 11847 R.G. in merito ad analoga vicenda riguardante lo stesso dott. De Gregorio. L'avv. Presot, per il convenuto Della Valentina, si riportava al contenuto della memoria di costituzione in giudizio, associandosi alle difese degli altri difensori. L'avv. Marpillero, per il convenuto De Gregorio, richiamava le difese in atti, ricordando la specificità del Comprensorio Montano, realtà derivante dalla fusione delle precedenti tre comunità montane e comprensiva di 46 comuni insistenti nella provincia di Pordenone; depositava copia della sentenza n. 434/2010 pronunciata dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale, insistendo affinché il Collegio tenesse

conto, nella decisione, del curriculum professionale del proprio assistito. Sulle conclusioni così rassegnate la causa veniva trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1 - La vicenda portata alla cognizione del Collegio afferisce ad una fattispecie di danno conseguente all'erogazione di corrispettivi e rimborsi ingiustificati in favore del dott. Ivo De Gregorio in relazione all'incarico da questi svolto come Direttore generale con funzioni di Segretario della Comunità Montana del Friuli Occidentale dal 1.2.2005 al 31.12.2007. In particolare, la Procura Regionale contesta ai sigg.ri Antonio Zambon, Michele Bernardon, Luciano De Biasio, Lino Canderan ed Emilio Di Bernardo, il danno conseguente all'aver deliberato in favore del dott. De Gregorio, nelle rispettive qualità di Presidente e componenti della Giunta della Comunità Montana, non solo un corrispettivo esorbitante rispetto ai parametri della contrattazione collettiva di riferimento, ma anche il *benefit* consistente nel rimborso delle spese per il raggiungimento della sede di servizio con la propria autovettura. All'ing. Danilo Della Valentina, che nella qualità di Segretario dell'Ente ebbe a sottoscrivere le delibere afferenti al conferimento dell'incarico dirigenziale ed alla definizione della parte economica del contratto di diritto privato, l'organo requirente contesta di non aver evidenziato i profili di illegittimità che connotavano le anzidette delibere. Il solo dott. De Gregorio viene chiamato a rispondere a titolo di dolo, per aver sottoscritto un contratto contenente clausole lesive dell'interesse della Comunità Montana, in quanto adottate in palese contrasto con la legge ed i principi di sana gestione delle risorse finanziarie.

1.1 – Ciò posto, giova innanzi tutto premettere che la fattispecie in esame presenta elementi di somiglianza con altra vicenda giudiziale avente ad oggetto il conferimento, in favore dello stesso dott. Ivo De Gregorio, dell'incarico di Direttore generale con funzioni di Segretario della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, definita con sentenza di condanna di questa Sezione giurisdizionale n. 164/2010: decisione in cui è stato evidenziato, in particolare, come l'art. 110, co. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 imponga che i trattamenti economici degli incarichi dirigenziali degli enti locali conferiti con contratto di diritto privato siano allineati alle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali e decentrati del personale degli enti locali, per quanto sia data la possibilità di prevedere, in aggiunta agli stessi e sulla base di congrua motivazione, un' indennità *ad personam*, commisurata a taluni parametri specificamente individuati dal Legislatore.

1.2 – Nell'ambito del presente giudizio l'organo requirente ha contestato la determinazione dei compensi erogati dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale in favore del dott. De Gregorio, osservando come in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva dei dirigenti degli enti locali (C.C.R.L. del 19.6.2003) ed in mancanza di motivate previsioni di indennità *ad personam*, il corrispettivo massimo riconoscibile in favore del nominato dirigente non potesse superare l'importo di euro 82.632,98. Sulla base di tale criterio, il danno per la Comunità Montana del Friuli Occidentale, determinato nell'importo complessivo di euro 175.065,55 , è stato addebitato, nella misura dell' 80% al dott. De Gregorio, per comportamento doloso, ed in quella del restante 20% - importo calcolato sulla minor somma di euro 127.259,75 corrispondente agli importi non ancora prescritti al momento della

notifica dell'invito a dedurre - ai componenti della Giunta nonché al Segretario provvisorio ing. Della Valentina, chiamati a rispondere a titolo di colpa grave. Quanto ai rimborsi delle spese per il raggiungimento della sede di servizio con la propria autovettura, il danno ipotizzato dalla Procura Regionale, pari a 37.978,56 , è stato posto a carico del dott. De Gregorio e dei restanti convenuti, rispettivamente, del 90% e del 10% dell'asserito pregiudizio economico arrecato alla Comunità Montana, computato in misura comprensiva di sorte capitale, accessori e spese legali di cui alla sentenza n. 169/2009, resa dal Tribunale del Lavoro di Pordenone nella causa promossa dall'Ente in opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dal dott. De Gregorio per il pagamento dei rimborsi relativi agli anni 2006 e 2007.

1.3 - Ciò premesso, occorre evidenziare come nel presente giudizio non formi oggetto di contestazione la decisione della Comunità Montana del Friuli Occidentale di dotarsi di un Direttore generale con funzioni di Segretario. La pretesa risarcitoria è, infatti, strettamente focalizzata sullo sperpero di denaro pubblico conseguente alla previsione, in relazione al conferimento dell'incarico di Direttore generale con funzioni di Segretario, di un corrispettivo definito come "spropositato" ed al quale è stato aggiunto il *benefit* consistente nel rimborso delle spese per l'utilizzo della autovettura personale anche ai fini del raggiungimento della sede di servizio. Così delimitato l'ambito della contestazione attorea, osserva preliminarmente il Collegio che la determinazione del corrispettivo di un incarico dirigenziale da valere quale pattuizione di un contratto di diritto privato è un atto di natura discrezionale non sottratto alla cognizione del Giudice contabile, il quale è chiamato a valutare i profili di illiceità della condotta degli amministratori pubblici alla stregua dei

parametri normativi che limitano e procedimentalizzano il potere di agire della P.A. (art.110, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

1.4 – Alla stregua di tali considerazioni ed in conformità all'indirizzo espresso da questa Sezione con la sentenza n. 164/2010, deve ritenersi che l'assoggettamento dell'incarico di Direttore Generale alla disciplina contrattuale privatistica non consentisse affatto alla Giunta della Comunità Montana di agire senza vincoli nella determinazione del compenso delle prestazioni dirigenziali. Vero è, per contro, che in materia di "incarichi a contratto", la discrezionalità della P.A. trova specifici "limiti" e "cautele" di carattere sostanziale e procedurale dettati non solo dall'interesse al buon andamento delle gestioni finanziarie pubbliche, ma anche da esigenze di imparzialità e trasparenza che costituiscono canoni inderogabili dell'azione amministrativa. La norma di riferimento, per gli enti locali, è data dall'art. 110 co. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che proprio al fine di limitare l'autonomia negoziale della P.A. datrice di lavoro, dispone il principio dell' "equivalenza" del trattamento economico dei dirigenti assunti con incarichi a contratto *"a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali"*, pur prevedendo che lo stesso possa *"essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali"*.

1.5 – Un'attenta lettura dell' art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 induce peraltro a ritenere che nell'ordinamento degli enti locali la prevista possibilità di conferire un incarico dirigenziale con un contratto di diritto privato costituisca

un'eccezione rispetto al modello preferenziale del contratto di diritto pubblico, essendo richiesta l'assunzione di una deliberazione motivata a giustificazione dell'opzione privatistica. Come già evidenziato, un'ulteriore limitazione al potere contrattuale della P.A. è dato dall'obbligo di "allineare" i trattamenti economici degli incarichi a tempo determinato alle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva, con salvezza della possibilità di riconoscere una specifica indennità *ad personam*, da determinarsi sulla base di alcuni, specifici parametri indicati dallo stesso Legislatore. Degna di opportuna considerazione deve ritenersi, infine, la previsione ai cui al comma 3 del citato art. 110, che in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, impone di correlare *"il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam" al bilancio dell'ente*".

1.6 - Così delineato il quadro normativo di riferimento, va sottolineata l'estrema superficialità con la quale la Giunta della Comunità Montana - in dispregio dei principi di legalità e di economicità della spesa - ha operato nella definizione del trattamento economico dell'incarico dirigenziale conferito al dott. De Gregorio. Dall'esame della delibera n. 9 del 20.1.2005 non emerge, infatti, alcun approfondimento teso ad individuare, sulla base dei criteri dettati dall'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, il parametro contrattuale di riferimento ed i criteri per la determinazione di un'eventuale indennità *ad personam*, compensativa della specificità dell'incarico e della particolare professionalità richiesta per l'espletamento delle funzioni dirigenziali richieste. Non sfugge, peraltro, come la richiamata delibera, con motivazione del tutto generica e tautologica, faccia riferimento ad una "proposta contrattuale scaturita dalle parti a seguito della summenzionata definizione d'incarico, così come contenuta

nell'allegato documento costituente parte integrante del presente atto deliberativo", disvelando la sostanziale acquiescenza degli amministratori della Comunità Montana alla definizione di un corrispettivo che non trovava alcuna corrispondenza nei parametri normativi dettati dall'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000. Né, in presenza di una così grave deviazione dal modello di condotta richiesto, si ritiene di poter attribuire alcun rilievo all'indagine di mercato che sarebbe stata svolta dal Presidente Zambon nel mese di gennaio 2005 e dei cui risultati - è bene evidenziare - non si dà alcun conto nella motivazione della delibera di Giunta n. 9 del 20.1.2012, contrariamente a quanto richiesto in ossequio ai principi di trasparenza ed imparzialità della P.A.

2 – Premesse tali considerazioni, occorre rilevare come il Collegio sia chiamato a verificare se il trattamento retributivo corrisposto al dott. De Gregorio in relazione all'incarico di Direttore generale con funzioni di Segretario dell'Ente sia coerente con le previsioni dettate dall' art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, e, in caso negativo, se vi siano stati dei vantaggi acquisiti dall'Ente o dalla comunità amministrata di cui comunque debba tenersi conto ai fini della determinazione del danno erariale (art. 1, co. 1 bis, L. n. 20/1994). Orbene, ai fini di tale giudizio, occorre innanzi tutto evidenziare come la retribuzione contrattuale di riferimento sia quella prevista dal C.C.R.L. del 19.6.2003 – Area della dirigenza degli enti locali, contratto vigente all'epoca in cui (mese di gennaio 2005) la Giunta della Comunità Montana era impegnata nella definizione del trattamento economico dell'incarico dirigenziale che si stava conferendo al dott. De Gregorio.

2.1 – Indicazioni utili in merito ai compensi riconoscibili nell'ambito del suddetto inquadramento contrattuale si traggono dalla consulenza tecnica

d'ufficio disposta nel giudizio n. 11847 R.G. promosso ad istanza della Procura Regionale nei confronti dello stesso dott. De Gregorio (ed altri) in relazione al danno arrecato alla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio. La predetta consulenza tecnica, acquisita agli atti di causa con ordinanza istruttoria n. 21 del 17 - 21.5.2012, offre al Collegio attendibili elementi di valutazione in ordine al trattamento economico di cui avrebbe potuto fruire il dott. De Gregorio nell'ambito del C.C.R.L. del 19.6.2003, inducendo a ritenere del tutto superfluo l'espletamento dell'indagine tecnica richiesta dall'avv. Marpillero "ai fini della determinazione del trattamento dirigenziale di spettanza del dott. De Gregorio in applicazione della disciplina del C.C.R.L. 19.6.2003". Mette conto rilevare come nell'ambito di tale giudizio il C.T.U. ebbe a determinare il compenso riconoscibile in favore del nominato dirigente, sulla base del C.C.R.L. del 19.6.2003 (tenendo conto dello stipendio tabellare e della R.I.A. calcolati su 13 mensilità, nonché dell'indennità di posizione calcolata sui livelli massimi previsti dalla contrattazione collettiva) nell'importo di euro 85.446,05 (vd. pag. 8 della relazione di consulenza tecnica). E' opinione del Collegio che il predetto valore retributivo debba essere incrementato, ai fini della definizione del parametro economico di riferimento, del valore medio dell'eribuzioni di risultato corrisposte dalla Comunità Montana in favore delle posizioni dirigenziali apicali, posto che tale emolumento, per quanto accessorio e variabile, costituisce pur sempre una componente "strutturale" della retribuzione delle qualifiche dirigenziali (vd. C.d.C., Sez. II n. 741/2011; id. Sez. Friuli Venezia Giulia n. 164/2010). Orbene, avuto riguardo alla media delle retribuzioni di risultato erogate dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale in favore dei propri dirigenti apicali nel 2003 e 2004, ossia negli anni

immediatamente antecedenti a quello del conferimento dell'incarico dirigenziale (vd. prospetti elaborati dall'Amministrazione in adempimento alle richieste formulate con l'ordinanza istruttoria n. 21 del 17 - 21.5.2012) il corrispondente parametro retributivo va individuato nell'importo annuo di euro 6.250,00.

2.2 – Reputa dunque il Collegio, in applicazione dei criteri innanzi indicati, che il trattamento economico di riferimento per la posizione dirigenziale conferita al dott. De Gregorio possa essere determinato nell'importo di euro 91.696,05 annui (euro 85.446,05 + euro 6.250,00). E' appena il caso di rilevare come tale retribuzione – di per sè superiore a quella riconosciuta in favore del dirigente dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale maggiormente retribuito (vd. prospetto allegato alla nota del 20.6.2012, resa in esito all'ordinanza istruttoria n. 21 del 17 – 21.5.2012) – non sia ulteriormente elevabile ai sensi dell'art. 54, co. 4 del C.C.R.L. del 18.6.2003 non ravvisandosi, nella fattispecie in esame, le condizioni che possono giustificare il riconoscimento di tale incremento retributivo (presenza, negli enti, di “strutture organizzative complesse” approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti e disponibilità di risorse per la retribuzione di posizioni di “altissima professionalità”).

2.3 – Osserva, altresì, il Collegio come la specificità della posizione dirigenziale del dott. De Gregorio avrebbe potuto giustificare, ai sensi dell' art. 110, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000, la corresponsione di un' indennità aggiuntiva atta a compensare le più impegnative funzioni e le maggiori responsabilità proprie della figura del Direttore generale con funzioni di Segretario nonché la specifica professionalità richiesta per l'espletamento di tale incarico (C.d.C., Sez. II, n. 741/2011; id. Sez. F.V.G. n. 164/2010). Non avendo la Giunta deliberato in favore del dott. De Gregorio un'indennità *ad personam*, si ritiene che il valore delle utilità acquisite dall'ente e dalla comunità amministrata in ragione delle complesse funzioni svolte dal nominato dirigente ai sensi

degli artt. 47 e 48 dello Statuto dell'Ente nonché degli artt. 29, 30 e 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possa stimarsi nell'importo di euro 30.000,00 annui, corrispondente all'indennità percepita dallo stesso De Gregorio per lo svolgimento delle analoghe funzioni già svolte presso la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio.

2.4 – Alla stregua di quanto innanzi esposto, tenuto conto del parametro retributivo annuo lordo di euro 91.696,05 e delle utilità connesse alle funzioni di Direttore generale e Segretario di Comunità Montana (apprezzabili nella misura di euro 30.000,00 annui lordi), le erogazioni disposte in favore del dott. De Gregorio possono ritenersi giustificate nei limiti dell'importo annuo lordo di euro 121.696,05 (euro 91.696,05 + euro 30.000,00). Osserva il Collegio come non possano trovare utile considerazione, nella definizione del parametro retributivo di riferimento, i prospetti delle retribuzioni dimessi in udienza dalla difesa del dott. De Gregorio. In proposito va rilevato come i dati forniti dal difensore afferiscano a posizioni dirigenziali di enti diversi dalle Comunità Montane e sono peraltro riferiti ad anni recenti, e dunque a contratti collettivi successivi a quello considerato nel presente giudizio, non offrendo, dunque, alcun elemento utile di raffronto tra posizioni omogenee per funzioni e responsabilità. Nell'evidenziare, dunque, la sostanziale ininfluenza, ai fini del presente giudizio, delle predette allegazioni documentali, va ribadito come solo in esito ad una concreta verifica del rispetto del quadro normativo che disciplina il trattamento retributivo degli incarichi dirigenziali in regime di diritto privato, sia possibile valutare se vi siano state erogazioni di denaro integranti i presupposti dell'illecito erariale.

2.5 – Alla stregua di tali premesse, una prima voce di danno erariale può individuarsi nella differenza tra gli importi di euro 128.333,37 , 142.659,96 e 145.085,16 pagati dalla Comunità Montana negli anni 2005 (11 mesi), 2006 (12 mesi) e 2007 (12 mesi) e quello

di euro 121.696,05 (importo parametrato, per il solo anno 2005, sulla base 11 mesi) che, per quanto innanzi evidenziato, costituisce il tetto massimo entro il quale possono ritenersi giustificate le erogazioni economiche disposte in favore del dott. De Gregorio. Ne consegue che il danno erariale riconducibile a tale prima voce di addebito può quantificarsi nei termini di seguito indicati: per l' anno 2005, euro 16.778,66 pari alla differenza tra l'importo di euro 128.333,37 erogato dalla Comunità Montana e quello di euro 111.554,71 (pari all'importo annuo di euro 121.696,05 parametrato sugli 11 mesi di svolgimento dell'incarico); per l'anno 2006, euro 20.963,91 pari alla differenza tra l'importo di euro 142.659,96 erogato dalla Comunità Montana e quello di euro 121.696,05; per l'anno 2007, euro 23.389,11 pari alla differenza tra l'importo di euro 145.085,16 erogato dalla Comunità Montana e quello di euro 121.696,05. In definitiva, per gli anni 2005, 2006 e 2007 il danno per la Comunità Montana del Friuli Occidentale riconducibile alla prima posta di danno evidenziata dalla Procura Regionale può essere quantificato nell'importo complessivo di euro 61.131,68.

2.6 - Altrettanto illegittima va ritenuta la disposta erogazione, in favore del dott. De Gregorio, del rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento della sede di servizio. L'antigiuridicità della fattispecie e l'ingiustizia del danno per la Comunità Montana discendono dalla considerazione che nel contratto collettivo di riferimento (C.C.R.L. del 19.6.2003 - Area della dirigenza degli enti locali) – fonte che ai sensi del richiamato art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, dettava il parametro di riferimento per la definizione, in termini di “equivalenza”, della parte retributiva del contratto di diritto privato avente ad oggetto il conferimento dell'incarico dirigenziale - non v'era alcuna previsione che potesse legittimare il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il raggiungimento della sede di servizio. E tanto appare sufficiente a far ritenere

illegittima la corrispondente voce di rimborso prevista dalla delibera di Giunta n. 9 del 20.1.2005, divenuta espressa clausola contrattuale dell'accordo stipulato in data 31.1.2005. E' utile peraltro sottolineare come le spese di viaggio di cui il dott. De Gregorio ha chiesto il rimborso - per quanto si evince dalla documentazione acquisita in esito all'ordinanza istruttoria n. 21 del 17.5 - 21.5.2012 (vd. calendario spese e note del 7.1.2005, del 28.8.2006 e del 21.11.2007 a firma del dott. De Gregorio) - sono esclusivamente quelle riferibili al raggiungimento, con la propria autovettura, della sede di servizio. Trattasi, conclusivamente, di pagamenti disposti in violazione della disciplina di riferimento, integranti un' autonoma fattispecie di danno per la Comunità Montana.

2.7 - Per quanto concerne la quantificazione del relativo pregiudizio, la documentazione acquisita in atti dimostra che l'Ente ha versato al De Gregorio, per l'anno 2005, l'importo di euro 10.0000,00. Con riferimento, invece, ai rimborsi afferenti agli anni 2006 e 2007, la Procura Regionale ha quantificato il pregiudizio per le finanze della Comunità Montana in complessivi euro 27.978,56 , importo comprensivo degli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) e delle spese legali pagate per effetto della soccombenza della Comunità Montana nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal dott. De Gregorio per il conseguimento di tali spettanze. Reputa il Collegio che il presupposto del danno erariale imputabile agli odierni convenuti possa ritenersi integrato unicamente con riferimento alla sorte capitale percepita dal dott. De Gregorio a titolo di rimborso per il raggiungimento della sede di servizio ed ai relativi accessori. Per converso, la condanna della Comunità Montana al pagamento delle spese processuali va imputata, ai sensi dell' art.

1227, 2° co., c.c., allo stesso Ente, quale conseguenza del rigetto di un'opposizione fondata su argomentazioni contraddittorie (vd. motivazione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Pordenone n. 169/2009, in atti). Vero è che una corretta gestione della vertenza avrebbe richiesto il previo annullamento, in via di autotutela, delle parti della delibera n. 9 del 20.1.2005 viziate da illegittimità, nonché argomentazioni difensive tese ad evidenziare, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i profili di invalidità, diretta e derivata, delle pattuizioni assunte in contrasto con la previsione normativa di cui all'art. 110 D.Lgs. n. 267/2000. Sulla base di tali premesse deve ritenersi che il pagamento delle spese di giudizio, evento riconducibile ad una gestione non appropriata della controversia da parte della nuova Giunta della Comunità Montana e comunque strettamente conseguente alla soccombenza giudiziale dell'Ente (art. 91 c.p.c.) non possa costituire una voce di danno addebitabile agli odierni convenuti. Conclusivamente, il pregiudizio erariale derivante dall'illecita corresponsione, in favore del dott. De Gregorio, dei rimborsi degli oneri sostenuti per il raggiungimento della sede di servizio, al netto delle voci di danno non riconducibili alla condotta dei convenuti (spese legali relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pari a complessivi euro 5.404,32) va quantificato nell'importo di euro 32.574,24 dato dalla sommatoria degli importi di euro 10.000,00 (anno 2005) e di euro 22.574,24 (anni 2006 e 2007, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria pagati in esecuzione della sentenza n. 169/2009 del Tribunale di Pordenone - Sezione Lavoro).

3 – Ritenuta, nei termini sopra riferiti, la sussistenza del danno erariale e passando all'esame dell'elemento psicologico, reputano questi Giudici che la

posizione del dott. De Gregorio debba essere differenziata da quella degli amministratori e del Segretario dell'Ente. convenuti in giudizio. Nel contesto della vicenda, appare evidente il ruolo assunto dal nominato convenuto nella definizione della parte economica dell'incarico dirigenziale, come formalizzata nella delibera n. 9 del 20.1.2005 e successivamente recepita nel contratto di diritto privato del 31.1.2005. Occorre infatti rilevare come un preciso riferimento alle trattative che hanno preceduto la definizione del compenso si desume dalle controdeduzioni all'invito a dedurre presentate dall'avv. Fusco nell'interesse dei sigg.ri Antonio Zambon, Michele Bernardon, Lino Canderan, Luciano De Biasio, Emilio Di Bernardo e Franco Protti (memoria del 4.2.2011, in atti), nelle quali si legge che la Giunta aveva "ottenuto dal dott. De Gregorio una riduzione dell'importo inizialmente richiesto a seguito di trattative intervenute prima dell'affidamento dell'incarico". Ma, a ben vedere, è la stessa delibera di Giunta n. 9 del 20.1.2005 a dare atto di una "proposta contrattuale scaturita dalle parti a seguito della summenzionata definizione di incarico, così come contenuta nell'allegato documento costituente parte integrante del presente atto deliberativo". Nell'evidenziato contesto appare del tutto inverosimile che la determinazione del compenso di euro 140.000,00 annui, con l'ulteriore previsione di un rimborso spese per il raggiungimento della sede di servizio nei limiti di euro 10.000,00 annui, sia stato il frutto di un'iniziativa autonomamente assunta dalla Giunta o dal Presidente della Comunità Montana dovendosi, per contro, ritenere ben più ragionevole che tali siano state le condizioni pretese dal dott. De Gregorio per accettare l'incarico dirigenziale.

3.1 – Occorre altresì sottolineare come il dott. De Gregorio, non solo nella fase delle trattative che hanno preceduto la delibera n. 9 del 20.1.2005, ma

anche e soprattutto nella fase di stipula del contratto del 31.1.2005, non abbia reso edotti i suoi interlocutori dei parametri normativi dettati dall'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di determinazione del contenuto economico degli incarichi a contratto. Né, invero, si ritiene di poter dubitare che il nominato dirigente fosse consapevole dei vizi di illegittimità della sopra indicata delibera di Giunta, e ciò non solo per la specifica professionalità ed esperienza dallo stesso vantata quale Segretario di enti locali, ma anche in ragione del ruolo di Direttore generale con funzioni di Segretario già ricoperto presso la Comunità Montana del Torre Natisone e Collio. In tale occasione - per quanto si evince dalla sentenza n. 164/2010 di questa Sezione giurisdizionale - fu lo stesso De Gregorio a proporre alla Comunità Montana, in apparente osservanza dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, un trattamento economico parametrato sui livelli retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento (nella circostanza artificiosamente aumentati per poter beneficiare di una più favorevole base di calcolo), maggiorato da una indennità *ad personam*, quantificata nell'importo di euro 30.000,00 annui.

3.2 – Orbene, l'ampia e comprovata professionalità in materia di diritto degli enti locali e la conoscenza approfondita dei meccanismi di determinazione della retribuzione dimostrata in occasione della precedente negoziazione dell'incarico di Direttore generale con funzioni di Segretario svolto presso la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, inducono questi Giudici a ritenere che il dott. De Gregorio fosse pienamente consapevole dell'assoluta mancanza, nel contratto collettivo di riferimento (C.C.R.L. del 19.6.2003), di previsioni che potessero giustificare, in termini di "equivalenza", non solo l'esorbitante trattamento economico (euro 140.000,00 annui) contrattato con la

Comunità Montana del Friuli Occidentale, ma anche il riconoscimento, entro il limite di euro 10.000,00 annui, del rimborso delle spese per raggiungimento della sede di servizio. Preme in questa sede sottolineare come nonostante la consapevolezza dei profili di illegittimità della delibera n. 9 del 20.1.2005, il dott. De Gregorio, nemmeno successivamente all'assunzione delle funzioni di Direttore generale e Segretario dell'Ente abbia assunto iniziative dirette a porre rimedio alle criticità che connotavano tale provvedimento, come l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli atti e sulle procedure attuative delle delibere degli organi di governo (cfr. art. 49 dello Statuto della Comunità Montana) e di garante della legalità e della correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale avrebbe richiesto (cfr. C.d.c., Sez I n. 154/2008). Ad avviso del Collegio tale comportamento, sotto il profilo soggettivo, appare connotato dal c.d. "dolo erariale" (cfr. C.d.C., Sez. III n. 510/2004), esprimendo non solo la consapevole volontà di restare inadempiente agli obblighi di servizio propri della funzione ricoperta, ma anche l' assoluta incuranza delle conseguenze dannose che tale condotta omissiva avrebbe arrecato alle finanze della Comunità Montana.

3.3 - In considerazione di quanto innanzi esposto, deve ritenersi che il pagamento di retribuzioni superiori a quelle legittimamente riconoscibili, così come l'indebito rimborso delle spese per il raggiungimento della sede di lavoro costituiscano altrettante voci di danno per la Comunità Montana. Il relativo pregiudizio va riferito, in via principale, alla condotta dolosa del dott. De Gregorio, il quale già nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.) avrebbe dovuto evidenziare ai rappresentanti della Comunità Montana, la necessità di determinare il corrispettivo dell'incarico dirigenziale alla stregua dei

parametri dettato dall'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000. Ma, in disparte il profilo di una condotta che appare di per sé idonea, in ragione del "contatto sociale qualificato" intervenuto in fase di trattative precontrattuali, ad integrare il requisito dell' "occasionalità necessaria" di servizio, occorre sottolineare come l'atteggiamento omissivo del De Gregorio sia proseguito nel corso del rapporto contrattuale in violazione degli obblighi di servizio che gli imponevano, nella qualità di Segretario dell'Ente, di rappresentare agli organi di governo della Comunità Montana i profili di illegittimità del trattamento retributivo determinato in proprio favore.

3.4 - Quanto agli amministratori che adottarono la delibera di Giunta n. 9 del 20.1.2005, il Collegio ravvisa nella loro condotta l'elemento soggettivo della colpa grave, non essendo stata adottata alcuna iniziativa utile a verificare la corretta determinazione del trattamento economico "scaturito" dalle trattative intercorse con il dott. De Gregorio, nonostante l'importanza e la delicatezza di una delibera che riguardava un soggetto in palese conflitto di interessi con l'Ente. La rilevante entità del compenso richiesto (euro 140.000,00 annui) e la pretesa di un rimborso spese per il raggiungimento della sede di servizio (euro 10.000,00) - beneficio che, per la sua evidente anomalia, costituiva una retribuzione supplementare del tutto anomala nell'ambito contrattuale di riferimento - avrebbero dovuto indurre gli amministratori ad esaminare con estrema cautela i profili di legittimità della delibera che definiva il contenuto economico dell'incarico dirigenziale. Non sembra inutile evidenziare come la presenza, nella seduta di Giunta del 20.1.2005, dall'ing. Della Valentina, dirigente incaricato dello svolgimento temporaneo delle funzioni di Segretario dell'Ente, non potesse offrire agli amministratori - ben consapevoli che il

nominato dirigente dell' Area Tecnica non avesse una formazione giuridica equiparabile a quella di un Segretario di ente locale - ragionevoli garanzie che fosse intervenuta un'adeguata verifica della conformità della procedura di determinazione del trattamento economico riconosciuto in favore del dott. De Gregorio al quadro normativo di riferimento.

L'elemento soggettivo della colpa grave va altresì riconosciuto in capo all'ing. Della Valentina, il quale, per quanto verosimilmente non esperto nelle materie giuridico - amministrative, non risulta aver richiesto alcuna forma di controllo sulla legittimità dell'ingente trattamento economico che la Comunità Montana si apprestava a riconoscere in favore del dott. De Gregorio. E' bene evidenziare come a fronte di una condotta posta in violazione dei doveri di servizio, non abbiano pregio le considerazioni difensive tese a limitare il ruolo del nominato dirigente a quello di soggetto deputato alla verbalizzazione delle sedute di Giunta. Una tale prospettazione, infatti, è smentita dal particolare rilievo istituzionale che non solo la legge (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000), ma anche le disposizioni statutarie (art. 49 dello Statuto) e regolamentari della Comunità Montana (art. 31 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi) attribuiscono alla figura del Segretario quale presidio della legittimità e della correttezza dell'azione amministrativa.

3.5 - Così delineate le responsabilità soggettive dei convenuti, e passando alla ripartizione dell'addebito, si ritiene di dover distinguere la posizione del dott. De Gregorio, connotata da dolo e, comunque, dal conseguimento di un illecito arricchimento in danno della Comunità Montana, da quella degli altri convenuti in giudizio, caratterizzata dall'elemento soggettivo della colpa grave. E' bene evidenziare come nell'ipotesi di concorso colposo con atti dolosi o di

illecita appropriazione, la giurisprudenza della Corte dei conti sia ferma nel ritenere che non sarebbe possibile, né equo e giusto *“ripartire l’addebito tra l’autore dell’intero danno (che versa in ipotesi di dolo o di illecito arricchimento) e colui al quale può rimproverarsi solo una grave negligenza. Qualsiasi condanna ripartita anche a carico di quest’ultimo, in misura benché lieve, comporterebbe infatti un ingiustificato arricchimento del responsabile principale o un’attenuazione del pari ingiustificabile dell’intensa riprovevolezza della sua condotta”*. In particolare, la giurisprudenza della Corte dei conti ha sottolineato che il quadro normativo delineatosi con l’entrata in vigore della legge n. 639/1996, *“impone di ravvisare una responsabilità principale di chi ha agito in male fede ed una responsabilità secondaria di chi ha agito solo con colpa, benché grave, con la conseguenza che occorre escutere preventivamente i responsabili principali (secondo le norme sulla responsabilità civile, in particolare per contratta obbligazione di restituzione, ex recepto) e solo subordinatamente all’infruttuosa escussione di costoro si può aggredire il patrimonio dei responsabili secondari”* (C.d.C., Sez. II, n. 83/1997).

3.6 – Alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali, è opinione di questi Giudici che la responsabilità di chi abbia conseguito un’indebita locupletazione ai danni dell’ Erario, indipendentemente dal titolo soggettivo dell’addebito, comporti, nel caso di concorso con responsabilità gravemente colpose, una netta differenziazione delle conseguenze risarcitorie. Occorre infatti rilevare come l’obbligazione di chi abbia tratto un illecito arricchimento sia sostanzialmente ripristinatoria del patrimonio dell’Ente, mentre quella del soggetto che abbia agito con colpa grave ma senza trarre alcun vantaggio dall’illecito, si pone come una tipica obbligazione di natura risarcitoria (C.d.C.,

SS.RR. n. 29/1997/Q.M.). A tali principi questa Sezione intende assicurare continuità, non senza rilevare che ove non si prevedesse, nel caso in esame, un regime differenziato delle responsabilità (principale e sussidiaria), si consentirebbe al dott. De Gregorio di trattenere, senza alcuna ragionevole giustificazione, una parte dei corrispettivi illecitamente conseguiti, in tal modo venendosi irragionevolmente ad attenuare le responsabilità che derivano da una condotta ben più grave e censurabile di quella dei restanti convenuti, in quanto connotata da un illecito arricchimento conseguito in danno della collettività.

3.7 – In applicazione di tali principi il dott. De Gregorio deve rispondere, a titolo principale, quale conseguenza del dolo e dell'illecito arricchimento conseguito in pregiudizio della Comunità Montana del Friuli Occidentale, dell'intero danno erariale accertato nel presente giudizio, pari a complessivi di euro 93.705,92 (euro 61.131,68 + euro 32.574,24) oltre accessori nei termini che si andranno di seguito a precisare. Diversamente, la responsabilità degli altri convenuti, fondata sull'elemento soggettivo della colpa grave, va limitata, con il beneficio della sussidiarietà, alla misura della partecipazione avuta da ciascuno dei convenuti alla causazione dell'evento dannoso.

In particolare, i sigg.ri Zambon, Bernardon, De Biasio, Canderan e Di Bernardo, nella qualità di amministratori che votarono la delibera n. 9 del 20.2.2005, devono rispondere, in via sussidiaria, del danno erariale arrecato alla predetta Comunità Montana. Nel dettaglio, per gli anni 2005, 2006 e 2007 l'ammontare del danno conseguente alla corresponsione di retribuzioni determinate in violazione dei parametri normativi di riferimento, al netto degli esborsi non contestati dalla Procura Regionale per intervenuta prescrizione

(retribuzioni afferenti al periodo febbraio – novembre 2005), ammonta a complessivi euro 45.878,36 dato dalla sommatoria dei seguenti importi: per l'anno 2005, euro 1.525,34 pari alla differenza tra l'importo di euro 11.666,67 (retribuzione erogata per il mese di dicembre 2005) e quello di euro 10.141,33 (importo di euro 121.696,05 annuo entro il quale possono ritenersi giustificate le erogazioni economiche disposte dalla Comunità Montana, parametrato sulla base di una sola mensilità); per l'anno 2006, euro 20.963,91 , pari alla differenza tra l'importo di euro 142.659,96 corrisposto dalla Comunità Montana e quello di euro 121.696,05; per l'anno 2007, euro 23.389,11 pari alla differenza tra l'importo di euro 145.085,16 erogato dalla Comunità Montana e quello di euro 121.696,05. A tale voce di danno va sommata quella relativa agli indebiti rimborsi delle spese relative al raggiungimento della sede di servizio, quantificabili, per quanto innanzi evidenziato, nella misura di euro 32.574,24 (10.000,00 + 22.574,24), non essendo computabile, per le ragioni innanzi evidenziate, l'esborso relativo alle spese legali sostenute dalla Comunità Montana all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo conseguito dal dott. De Gregorio.

4 – Per quanto concerne la ripartizione dell'addebito, il Collegio, nell'esercizio della prerogativa di determinare le quote di danno imputabili ai singoli convenuti (cfr. C.d.C. Sez. III n. 746/2010; id. Sez. II n. 395/2009; id. Sez. I n. 101/2001; id. Sez. Umbria n. 235/2006) ed in difformità dall'ipotesi delineata dalla Procura Regionale, ritiene di porre a carico di ciascuno dei componenti la Giunta della Comunità Montana il 4% del danno da corrispettivo (importo quantificato, come da richiesta della Procura Regionale, e dunque con riferimento alle retribuzioni illecitamente erogate dal mese di dicembre 2005 al mese di dicembre 2007,

nella misura complessiva di euro 45.878,36), per un importo, pro capite, di euro 1.835,13.

Quanto alla posizione dell'ing. Della Valentina, va osservato come per orientamenti giurisprudenziali consolidati, l'esordio del termine prescrizione relativo a pagamenti illeciti frazionati nel tempo, tutti risalenti ad un unico atto deliberativo, decorra dalla data dei singoli esborsi, potendosi solo da tale momento configurare, nella sua attualità e concretezza, la fattispecie di danno erariale (C.d.C. SS.RR. n. 5/2007/Q.M.; id. Sez. II, n. 20/2010; id. Sez. II n. 368/2009). Alla stregua di tali premesse, si ritiene di poter determinare la quota di responsabilità afferente alle maggiori retribuzioni erogate in favore del dott. De Gregorio, in considerazione delle responsabilità assunte dall'ing. Della Valentina quale Segretario dell'Ente, nella misura del 5% del danno erariale di euro 45.878,36, importo determinato tenendo conto unicamente delle maggiori retribuzioni corrisposte dal mese di dicembre 2005 (accredito effettuato in data 19.12.2005) in avanti, e dunque, delle somme erogate entro il quinquennio dalla data di notifica dell'invito a dedurre (14.12.2010), che costituisce, per giurisprudenza consolidata, un valido atto interruttivo del termine prescrizione (C.d.C., SS.RR. n. 6/2003/Q.M.; id. SS.RR. n. 14/2000/Q.M.; id. Sez. I n. 343/2008; id. Sez. III n. 330/2008). La relativa voce di danno va dunque determinata, per l'ing. Della Valentina, nell'importo di euro 2.293,91.

Quanto al pregiudizio derivante dall'illecito rimborso, in favore del dott. De Gregorio, delle spese afferenti al raggiungimento della sede di servizio, la quota di danno imputabile agli amministratori della Comunità Montana convenuti in giudizio va determinata, per ciascuno, nella misura del 4% dell'accertato danno erariale di euro 32.574,24 e dunque, nell'importo, pro

capite, di euro 1.302,96. A carico dell'ing. Della Valentina, per le maggiori responsabilità connesse al ruolo ricoperto, si ritiene di attribuire il 5% di tale posta di danno, che in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, va computato sulla minor importo di euro 22.574,24 , così determinato al netto dei rimborsi spese relativi all'anno 2005 (euro 10.000,00), il cui pagamento è avvenuto in data 25.11.2005 (vd. all. n. 2 alla nota della Comunità Montana del Friuli Occidentale del 20.6.2012), e dunque oltre il quinquennio dalla notifica dell'invito a dedurre (14.12.2010). La quota di danno erariale addebitabile all'ing. Della Valentina va conseguentemente determinata nell'importo di euro 1.128,71.

5 - Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, va disposta la condanna del dott. Ivo De Gregorio al pagamento, in via principale ed in favore della Comunità Montana del Friuli Occidentale, della somma di euro 93.705,92 oltre rivalutazione monetaria dalle date dei singoli illeciti pagamenti alla pubblicazione della sentenza, ed interessi legali sulla sorte capitale rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. Per i restanti convenuti va disposta la condanna, in via sussidiaria, al pagamento, in favore della Comunità Montana del Friuli Occidentale, degli importi di seguito indicati: Zambon Antonio: euro 3.138,09 (1.835,13 + 1.302,96); Bernardon Michele: euro 3.138,09 (1.835,13 + 1.302,96); Canderan Lino: euro 3.138,09 (1.835,13 + 1.302,96); De Biasio Luciano: euro 3.138,09 (1.835,13 + 1.302,96); Di Bernardo Emilio: euro 3.138,09 (1.835,13 + 1.302,96); Della Valentina Danilo: euro 3.422,62 (2.293,91 + 1.128,71). Sui predetti importi vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria dalle date degli indebiti pagamenti alla pubblicazione della sentenza, nonché gli interessi legali, sulla sorte capitale rivalutata, dalla

data di accertata totale o parziale infruttuosità della promovenda esecuzione in danno dell'obbligato principale all'effettivo soddisfo.

6 - Il Collegio non ravvisa i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, trattandosi, per il dott. De Gregorio, di risarcimento conseguente a dolosa percezione di emolumenti non dovuti, mentre per i restanti convenuti, chiamati a rispondere a titolo di colpa grave, non si evidenziano elementi che possano fondatamente giustificare l'accoglimento di tale richiesta. Le spese di giudizio sono poste a carico di ciascun convenuto nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione reiette, condanna, in via principale, il dott. Ivo De Gregorio al pagamento, in favore della Comunità Montana del Friuli Occidentale, dell'importo di euro 93.705,92 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei sensi di cui in motivazione; condanna, in via sussidiaria, i sigg.ri Antonio Zambon, Michele Bernardon, Lino Canderan, Luciano De Biasio, Emilio Di Bernardo e l'ing. Danilo Della Valentina al pagamento, in favore della Comunità Montana del Friuli Occidentale, delle somme di seguito indicate, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali nei sensi di cui in motivazione: Antonio Zambon: euro 3.138,09; Michele Bernardon: euro 3.138,09; Lino Canderan: euro 3.138,09; Luciano De Biasio: euro 3.138,09; Emilio Di Bernardo: euro 3.138,09; Danilo Della Valentina: euro 3.422,62. Condanna le parti convenute al pagamento, in via solidale, delle spese di giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 3.272,35 che, ai soli fini del riparto

interno pone, per il 75%, a carico del dott. Ivo De Gregorio, per il 4% a carico di Antonio Zambon; per il 4% a carico di Michele Bernardon, per il 4% a carico di Lino Canderan, per il 4% a carico di Luciano De Biasio, per il 4% a carico di Emilio Di Bernardo e, per il restante 5%, a carico dell'ing. Danilo Della Valentina. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Trieste nelle camere di consiglio del 15 novembre 2012 e del 13 dicembre 2012.

L'estensore

Il Presidente f.f.

f.to Dott. Giancarlo Di Lecce

f.to Dott. Paolo Simeon

Depositata in Segreteria il 16.1.2013

p. IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to il Funzionario Addetto

Dott. Anna De Angelis